

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DENOMINATO "AMBASSADOR"

ART. 1 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al presente Regolamento, i termini indicati con la prima lettera maiuscola hanno il significato di seguito riportato:

Per "Pakpobox" si intende Pakpobox Europe srl, con sede legale in Udine, Via Jacopo Linussio 51, CAP 33100 Udine, P.Iva 02922760307 e n. di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA di Udine n. IT02922760307, capitale sociale € 320.000,00 I.V. REA UD - 298189

Per "Proponentii" si intende Pakpobox Europe srl

Per "Road to Asia" si intende un brand di proprietà Pakpobox Europe srl, che consiste in un servizio di promozione delle imprese italiane nel mercato dell'Asia, attraverso la vendita di prodotti attraverso una landing page disponibile sul sito [www http://roadtoasia.it](http://roadtoasia.it)

Per "Programma Ambassador" o "Programma" si intende l'omonimo contratto di procacciamento di affari a titolo oneroso volto a fidelizzare i clienti e i soggetti indicati dai Proponenti, nei confronti del servizio "Road to Asia" con durata 24 mesi dalla data di registrazione

Per "Oggetto del Programma Ambassador" si intende l'attività di procacciamento clienti per l'adesione di questi ultimi al servizio "Road to Asia".

Per "Comunicazioni del Programma Ambassador" si intendono tutte le comunicazioni relative al Programma, di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Pakpobox, <http://roadtoasia.it> e/o sugli altri mezzi di comunicazione del Programma (ad esempio brochure, e-magazine, newsletter).

Per "Regolamento Ambassador" si intende l'insieme di norme e regole contenute nel presente documento, sul sito Pakpobox, <http://roadtoasia.it> e/o nelle Comunicazioni del Programma, che disciplinano il funzionamento del Programma Ambassador.

Per "Premio" si intende un numero variabile di Azioni di tipo "C" di cui allo statuto di Pakpobox Europe srl, rinvenibile sul sito di Pakpobox <http://roadtoasia.it>

Per "Promotore" si intende la persona fisica, ditta individuale persona giuridica partecipante al Programma, in virtù della sua adesione e accettazione del Regolamento.

Per "Azienda" si intende la persona giuridica, ditta individuale, titolare di partita Iva, associazione professionale, sportiva o religiosa.

Per "Amministratore" si intende la persona fisica di riferimento dell'Azienda.

Per "Codice Azienda" si intende il codice assegnato all'Azienda o al Promotore per la partecipazione al programma Ambassador per la gestione della partecipazione e la richiesta dei Premi.

Per "P.I.N." (Personal Identification Number) si intende il codice personale e segreto che consente al Promotore Ambassador l'accesso alla sezione dedicata del Programma e ad altri servizi online, all'interno del sito Internet <http://roadtoasia.it>

Per "Username e Password" si intendono le credenziali di accesso alla sezione del sito <http://roadtoasia.it> scelte dal Promotore, nel rispetto dei criteri di sicurezza descritti sul sito Internet <http://roadtoasia.it>

1.2 I termini definiti al singolare hanno lo stesso significato al plurale e viceversa.

1.3 La partecipazione del Promotore al Programma è gratuita e soggetta all'accettazione del presente Regolamento. Con l'adesione al Programma, il Promotore o l'Azienda, per tramite dell'Amministratore, accetta integralmente il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche.

1.4 I Proponenti si riservano, in qualunque momento, il diritto di modificare, anche parzialmente, il presente Regolamento, le modalità e le condizioni di partecipazione al Programma, i premi, la partecipazione di qualsiasi Partner del Programma. Ogni modifica o integrazione sarà tempestivamente comunicata ai Promotori e alle Aziende mediante pubblicazione sul sito <http://roadtoasia.it> o attraverso le Comunicazioni del Programma. I Promotori e le Aziende non hanno diritto a richiedere alcun rimborso o risarcimento nei confronti dei Proponenti, in relazione a modifiche obbligatorie per legge o comunque conformi alla normativa applicabile.

ART. 2 – DESTINATARI e DURATA

2.1 Destinatari dell'operazione sono tutte ossia le persone fisiche, le ditte individuali e le persone giuridiche, Soci e Aziende, che promuoveranno sotto qualsiasi forma l'adesione di nuovi soci al programma e i beni e servizi promossi dal Programma Ambassador in base alle condizioni indicate nel presente Regolamento o secondo i termini e le modalità riportati sul sito Internet <http://roadtoasia.it> o nelle Comunicazioni del Programma. Il presente contratto non è indirizzato ad una generica categoria di "consumatori" bensì a professionisti intesi come operatori commerciali e dunque non è sottoposto alle norme sul "Codice del Consumatore" e collegate ed in particolare esula dall'ambito dell'art. 46 del Codice del consumatore. L'accettazione del presente contratto implica l'accettazione delle clausole in esso contenute, anche quelle eventualmente rientranti negli artt. 1341 e 1342 c.c..

2.2 Il programma avrà decorrenza dal 30/05/2020 fino al 31/12/2022 salva la insindacabile facoltà dei Proponenti di prolungarlo e salvo quanto previsto al successivo art. 8.

ART. 3 – CONDIZIONI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE PER I PROMOTORI

3.1 Possono partecipare al Programma tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto i diciotto anni, le ditte individuali e le persone giuridiche così come individuate dal Codice Civile e dalle normative vigenti.

3.2 Per aderire al Programma è necessario iscriversi tramite il sito Internet <http://roadtoasia.it> oppure attraverso altri canali di volta in volta comunicati dai Proponenti. L'iscrizione al Programma Ambassador prevede la presa visione e l'accettazione integrale del presente Regolamento.

3.3 Ogni iscrizione è nominativa e comporta che il Promotore, sia esso persona fisica, persona giuridica o ditta individuale, fornisca i propri dati personali, con l'onere di comunicare eventuali variazioni tramite il sito Internet. Il Promotore garantisce la correttezza di tutte le informazioni fornite ai Proponenti e ne è il solo responsabile. Non è possibile l'iscrizione di più persone con medesimo codice numerico personale.

3.4 All'atto dell'iscrizione verrà fornito al Promotore un codice numerico personale, al primo accesso alla sezione del sito riservata al Programma Ambassador, verrà richiesto al Promotore di generare le credenziali (username e password) necessarie per visualizzare le informazioni della propria area personale. Il Promotore riceverà, inoltre, al proprio indirizzo di posta elettronica il P.I.N. necessario per accedere ad alcuni servizi erogati dal Programma, secondo le specifiche indicazioni che verranno inviate insieme con lo stesso. Il Promotore è l'unico responsabile della segretezza delle proprie credenziali e del P.I.N., i Proponenti non saranno in alcun modo responsabili per il loro utilizzo fraudolento.

3.5 Sarà cura e responsabilità del Promotore assicurarsi che i clienti procurati si registrino inserendo il codice numerico che lo identifica per poter godere dei compensi economici previsti.

3.6 I Proponenti si riservano la facoltà di offrire iniziative promozionali a determinati gruppi di clientela. Attraverso la partecipazione a tali iniziative promozionali il Promotore può ricevere una serie di benefici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma.

3.7 I Proponenti si riservano il diritto insindacabile di negare la partecipazione al Programma a coloro che non soddisfano i requisiti previsti dal presente Regolamento o di escludere gli stessi dal Programma, qualora la carenza dei predetti requisiti venga successivamente riscontrata. Qualora l'iscrizione o la partecipazione al Programma risulti non conforme alle previsioni vigenti del Regolamento, i Proponenti si riservano la facoltà di revocare l'iscrizione del Promotore, nonché di annullare eventuali Premi ottenuti in precedenza e non ancora fruiti.

ART. 4 – PREMIALITA'

4.1 Il Promotore che avrà conseguito con successo l'attività di far aderire un nuovo cliente al programma "Road to Asia", maturerà il diritto ad una progressiva premialità in proporzione al numero dei clienti procacciati.

4.2 I livelli previsti per i Promotori sono tre: Silver (livello d'ingresso), Gold (intermedio) e Platinum (livello massimo). Con la progressiva adesione di clienti dallo stesso segnalati il Promotore maturerà il diritto di passare al livello superiore.

4.3 Regolamento dei livelli

Al momento dell'iscrizione al Promotore verrà automaticamente assegnato il livello Silver. Il livello d'entrata Silver garantisce al Promotore una Fee (premio) del 2% del valore lordo delle vendite generate da ogni cliente dallo stesso segnalato che avrà aderito al servizio "Road to Asia"

Al raggiungimento della proposizione di 20 contratti e adesioni di clienti al servizio "Road to Asia", di un fatturato di € 50.000,00 e la presentazione di almeno 3 nuovi Promotori, il Promotore maturerà il diritto al passaggio a livello Gold Ambassador. Al raggiungimento del livello Gold all'Ambassador verrà riconosciuto un bonus del valore commerciale stimato, pari ad Euro 1.500,00 Euro (millecinquecento), consistente nello 0,05% circa delle quote di categoria "C" della Pakpobox Europe srl, che avranno il privilegio di diventare soci.

Il Socio di livello Gold Ambassador avrà diritto ad una Fee (premio) del 2,5% delle vendite dirette del valore imponibile delle vendite generate da ogni cliente dallo stesso segnalato che avrà aderito al servizio "Road to Asia", oltre ad un premio supplementare pari allo 0,5% sulle vendite indirette generate da ogni cliente segnalato dai suoi Promotori, che sono stati presentati, durante lo status di livello "Silver"

Al raggiungimento della proposizione di 80 contratti e adesioni di clienti al servizio "Road to Asia" di un fatturato di € 150.000,00 e il raggiungimento dello stato di Gold Ambassador da parte di almeno 3 dei suoi Promotori, il Socio maturerà il diritto al passaggio a livello Platinum Leader. Al raggiungimento del livello Platinum Leader al socio verrà riconosciuto un bonus del valore commerciale stimato, pari ad 3.000,00 (euro tremila) consistente nello 0,1% circa delle quote di categoria "C" della Pakpobox Europe srl.

Il Socio di livello Platinum avrà diritto ad una Fee (premio) del 3% delle vendite dirette del valore imponibile delle vendite generate da ogni cliente dallo stesso segnalato che avrà aderito al servizio "Road to Asia", oltre ad un premio supplementare pari allo 0,5% sulle vendite indirette generate da ogni cliente segnalato dai suoi Promotori e Ambassador.

Al raggiungimento della proposizione di 160 contratti e adesioni di clienti al servizio "Road to Asia" di un fatturato di € 450.000,00 e il raggiungimento dello stato di Platinum Leader da parte di 3 Ambassador, al Socio verrà riconosciuto un bonus del valore commerciale stimato, pari ad Euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento) consistente nello 0,15% circa delle quote di categoria "C" della Pakpobox Europe srl.

4.4 I premi sono personali e non cedibili a terzi, pena la perdita dello status di Promotore e dei benefici maturati.

ART.5 – REGOLE DI CONDOTTA E SANZIONI

5.1 La partecipazione del Promotore al Programma Ambassador è subordinata al rispetto di tutte le condizioni ed alle regole di condotta riportate nel presente Regolamento.

5.2 In particolare, è vietato al Promotore di tenere qualsiasi condotta impropria che si traduca in un atteggiamento indecoroso, irrispettoso o molesto nei confronti di dipendenti dei Proponenti.

5.3 Il Promotore non può in alcun modo falsificare o alterare i dati che riguardano la sua partecipazione al Programma, né rilasciare dichiarazioni o fornire indicazioni mendaci o fuorvianti al fine di acquisire vantaggi allo stesso non spettanti.

5.4 Al Promotore sono vietate tutte le condotte censurate dal presente Regolamento.

5.5 I Proponenti si riservano la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli sull'account del Promotore. Inoltre, i Proponenti si riservano la facoltà di richiedere eventuali danni derivanti dall'uso non corretto dell'account o dei Premi.

5.6 I Proponenti si riservano la facoltà di escludere il Promotore dal Programma, e di annullare eventuali Premi ottenuti in precedenza e non ancora fruiti, qualora il Promotore non rispetti tutte le condizioni del presente Regolamento e/o la sua condotta risulti non aderente allo stesso o non conforme alle norme di legge, o, più in generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile o comunque sia idonea a procurare un danno ai Proponenti. Inoltre, i Proponenti qualora emergano indizi oggettivi per l'esistenza di una giusta causa, hanno la facoltà di sospendere la partecipazione al Programma del per il tempo necessario per gli accertamenti del caso. Nelle more degli accertamenti è possibile che al Promotore in questione non sia consentito di beneficiare dei vantaggi e dei servizi associati al Programma.

5.7 Qualsiasi abuso o violazione delle norme del Regolamento, frode o dichiarazione mendace sono soggetti alle opportune azioni amministrative e/o legali da parte delle autorità governative competenti e dei Proponenti.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Le operazioni di trattamento dei dati personali sono necessarie per gestire la partecipazione del Promotore al Programma, per attribuire i Premi e gli altri vantaggi connessi alla partecipazione al Programma, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, nonché per inviare comunicazioni istituzionali/di servizio funzionali alla qualità di Promotore ed alle possibili scadenze e/o benefici inerenti il Programma, come meglio descritto nell'informativa privacy relativa al Programma disponibile qui.

6.2 Come meglio specificato nell'informativa privacy disponibile qui, il Promotore potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR inviando una comunicazione presso Pakpobox Europe srl presso la sede legale oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: Pakpobox.eu@pec-legal.it, specificando, in entrambi i casi, (i) il nome e cognome (ii) il numero di iscrizione, (iii) i dettagli della richiesta,

6.3 Nel caso il Promotore ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie.

6.4 Laddove il Promotore e volesse formulare richieste inerenti alla gestione operativa del proprio profilo Ambassador nonché aggiornare i dati ivi contenuti o chiedere la cancellazione della iscrizione al Programma, potrà inviare una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Pakpobox.eu@pec-legal.it specificando (i) il numero della iscrizione, (ii) il dettaglio della richiesta e fornendo (iii) la copia di un documento di identità in corso di validità.

ART. 7 – RECESSO DAL PROGRAMMA

7.1 Per recedere dal Programma il Promotore, deve formulare per iscritto la richiesta di recesso dal Programma inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Pakpobox.eu@pec-legal.it indicando (i) il numero di iscrizione o, (ii) il dettaglio della richiesta e (iii) fornendo la copia di un documento di identità in corso di validità, in assenza del quale non sarà possibile evadere la richiesta di recesso.

7.2 I premi non ancora riscossi ma già maturati saranno liquidati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso del Promotore.

ART. 8– SOSPENSIONE O CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA AMBASSADOR

8.1 I Proponenti potranno sospendere temporaneamente o porre fine al Programma prima della scadenza indicata nell'Art. 2.2 per giusta causa, in conformità agli articoli 1989 e seguenti del codice civile.

8.2 I Proponenti comunicheranno ai promotori la sospensione temporanea del Programma o la cessazione anticipata attraverso il sito <http://roadtoasia.it> nelle Comunicazioni del Programma. In caso di cessazione anticipata i Proponenti si impegnano a fare quanto ragionevolmente possibile per darne comunicazione ai Promotori con almeno trenta (30) giorni di preavviso, mentre la sospensione potrà essere comunicata immediatamente dopo il sopravvenire della stessa, restando inteso che i Proponenti si adopereranno al fine di comunicare entrambe ai Promotori con il più ampio anticipo possibile.

8.3 In caso di cessazione anticipata del Programma i Promotori potranno richiedere i premi maturati entro i sei (6) mesi successivi alla data di cessazione salvo il caso di impossibilità sopravvenuta nell'erogazione dei Premi.

ART.9 – RINVIO E CONFLITTO DI NORME

9.1 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari applicabili.

9.2 In caso di conflitto tra le previsioni del presente Regolamento e le previsioni inderogabili della normativa, queste ultime dovranno intendersi prevalenti sulle prime, senza che l'intero regolamento perda efficacia ma l'inefficacia colpirà solo la previsione in contrasto con la normativa vigente.

ART.10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 Il Presente contratto è sottoposto alla legge Italiana.

10.2 Ai sensi dell'art.28 c.p.c. Le parti indicano quale foro esclusivo per la definizione delle controversie, il foro di Udine, esclusi altri fori concorrenti in deroga agli artt. 18 e ss. c.p.c.

ART.11- LIQUIDAZIONE PROVVIGIONI SU PERIODI MENSILI

11.1 Ogni singolo Promotore avrà a disposizione un "Portafoglio Elettronico" (E-Wallet) sul quale maturano progressivamente le provvigioni IN REAL TIME

11.2 L'e-wallet presenta le seguenti funzionalità:

Visualizzazione di tutte le transazioni generate dai propri clienti segnalati, in base alle gerarchie maturate

Saldo disponibile

Importo minimo richiedibile

Conto corrente di accredito e addebito

Modulo di richiesta pagamenti

11.3 Modulo Accrediti (Liquidazione) Provvigioni su periodi mensili

Strumento che permette al promotore di scaricare un report per elaborare la fattura (o il documento fiscale del caso) mensile e richiedere il pagamento.

ART.12- Inquadramenti Fiscali Promotori

12.1 I compensi sono calcolati, nella percentuale prevista, sull'importo lordo del valore delle merce venduta e consegnata nei termini. In egual maniera i compensi saranno corrisposti al lordo dell'inquadramento fiscale di ogni Promotore.